



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 97

della Giunta comunale

OGGETTO: Affidato incarico fornitura gasolio autotrazione e gasolio da riscaldamento in adesione alla convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le pubbliche amministrazioni, ed. 12, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 LOTTO 3 CIG 8996209285 LOTTO 12 CIG 8996272681.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **quattro** del mese di **ottobre**, alle ore 16.15, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Boso dott. Lucillo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Affidato incarico fornitura gasolio autotrazione e gasolio da riscaldamento in adesione alla convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le pubbliche amministrazioni, ed. 12, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 LOTTO 3 CIG 8996209285 LOTTO 12 CIG 8996272681.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per il riscaldamento degli edifici comunali adibiti a magazzino e teatro si rende necessaria, per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, la fornitura di circa 14.000 litri di gasolio da riscaldamento e di circa 14.000 litri di gasolio per autotrazione per un periodo di 24 mesi;

Vista la convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le pubbliche amministrazioni, ed. 12, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 LOTTO 3 CIG 8996209285 LOTTO 12 CIG 8996272681, che prevede una durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 3 mesi;

Ritenuto di aderire alla predetta convenzione Consip per il periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 3 mesi, per la fornitura del gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali e per la fornitura del gasolio per autotrazione, avuto riguardo al fatto che l'importo complessivo della fornitura stimata rientra nei limiti per l'affido diretto di cui all'art. 21, co.4, della L.P. 23/90 e ss.mm.;

Accertato che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui le stesse diventano esigibili.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi Segreteria - Finanziario - Tecnico - Urbanistica e Anagrafe sottoscritte dai comuni di Mezzano e Imer.

Vista la deliberazione consiliare n. 48, dd. 28.12.2021, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imer.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, per urgenza di autorizzare la fornitura in tempi brevi;

DELIBERA

1. Di aderire alla convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le pubbliche amministrazioni, ed. 12, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 LOTTO 3 CIG 8996209285 LOTTO 12 CIG 8996272681 per la fornitura del gasolio da riscaldamento (circa 14.000 litri) e per la fornitura del gasolio per autotrazione (circa 14.000 litri), per un periodo di 24 mesi eventualmente prorogabili di ulteriori 3 mesi.
2. Di imputare la spesa presunta di € 16.500,00.- per gasolio da riscaldamento in base all'esigibilità della spesa:

CAPITOLO	ANNO	IMPORTO
1050259	2022	3.000,00
	2023	8.000,00
	2024	5.500,00
TOTALE		16.500,00

3. Di dare atto che l'incarico per la fornitura del gasolio da riscaldamento è soggetto alla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e contraddistinto con il seguente codice CIG: **ZC637FC365**, derivato da quello della convenzione **LOTTO 12 CIG 8996272681**.
4. Di imputare la spesa presunta di € 25.200,00.- per gasolio per autotrazione in base all'esigibilità della spesa:

CAPITOLO	ANNO	IMPORTO
10050205	2022	4.500,00

	2023	13.000,00
	2024	7.700,00
TOTALE		25.200,00

5. Di dare atto che l'incarico per la fornitura del gasolio da riscaldamento è soggetto alla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e contraddistinto con il seguente codice CIG: **ZB237FC3E3**, derivato da quello della convenzione **LOTTO 3 CIG 8996209285**.
6. Di liquidare alla Ditta citata gli importi relativi alle forniture che andrà ad effettuare previa presentazione di regolare fattura.
7. Di dichiarare, con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante la necessità di autorizzare la fornitura in tempi brevi.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boso dott. Lucillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO 5
CAPITOLATO TECNICO



INDICE

1 – PREMESSA	3
2 – DEFINIZIONI.....	3
3 – OGGETTO	4
4 – MODALITA' DI ORDINE	5
4.1 – Ordinativo “Spot”	5
4.2 – Ordinativo di Durata.....	5
5 – CONSEGNA DEL PRODOTTO	7
6 – CONTROLLI DI QUALITÀ	8
7 – CONTROLLI DI QUANTITÀ	10
8 – RIFERIMENTI DEL FORNITORE	12
9 – VERIFICHE ISPETTIVE	12



1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento mediante la consegna al domicilio delle Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura deve essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nella Convenzione e nelle Condizioni Generali.

2 – DEFINIZIONI

Nel presente documento con i seguenti termini si intendono:

Prodotto – uno tra le diverse tipologie di carburante (ad uso autotrazione o per alimentazione di gruppi elettrogeni/di continuità) o combustibile da riscaldamento (destinato al funzionamento di impianti termici, cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie) di seguito indicate:

- Benzina Super Senza Piombo (CPV 09132100-4);
- Gasolio Autotrazione (CPV 09134100-8);
- Gasolio Autotrazione “Artico” (CPV 09134100-8);
- Gasolio da riscaldamento (CPV 09135100-5);
- Gasolio da riscaldamento “Artico” (CPV 09135100-5).

Ordinativo di Fornitura – il documento elettronico inviato tramite il Sistema Acquisti in rete PA gestito dalla Consip S.p.A. (di seguito Sistema), comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture richieste nel rispetto delle specifiche contenute nel presente Capitolato Tecnico e delle condizioni economiche fissate nell’Offerta Economica.

Ordinativo “spot” – l’ordinativo di fornitura, comprensivo di apposito allegato, con cui le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad acquisire un quantitativo di prodotto non inferiore a 1.000 litri per Unità Utilizzatrice e tipologia di Prodotto ed il Fornitore ad effettuare la fornitura richiesta nel/i luogo/hi indicato/i ed entro la Data di Consegna.

Ordinativo di durata *[esclusivamente per i lotti da 1 a 9]* – l’ordinativo di fornitura con cui le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad acquisire un quantitativo di prodotto non inferiore a 250.000 litri ed il Fornitore ad effettuare le forniture richieste nel/i luogo/hi indicato/i ed entro la Data di Consegna. Tale ordinativo di fornitura ha una durata temporale da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi ed una frequenza di almeno una consegna al mese.

Richiesta di Approvvigionamento *[esclusivamente per i lotti da 1 a 9]* – il documento con il quale il Punto Ordinante o il Punto Istruttore indica al Fornitore i quantitativi di Prodotto ed il/i luogo/hi di consegna previsto/i, nonché le ulteriori informazioni utili per la fornitura (es. nominativo e contatto del personale incaricato alla consegna, numero di serbatoi; identificativo del serbatoio, ecc.), fino al raggiungimento del quantitativo complessivo di Prodotto indicato nell’Ordinativo di durata.

Piano di Consegne di massima *[esclusivamente per i lotti da 1 a 9]* – il documento elettronico, allegato all’Ordinativo di durata, nel quale le Amministrazioni Contraenti riportano la tipologia, i quantitativi di Prodotto, le date presunte ed il/i luogo/hi di consegna previsto/i.



Data di Consegna – il termine massimo, entro il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto dall'Amministrazione Contraente, corrispondente:

- per l'Ordinativo "spot", al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura o alla data diversamente concordata tra le parti e riportata all'interno dell'Ordinativo stesso (eventualmente anche all'interno dell'allegato). In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con tale data concordata;
- per l'Ordinativo di durata, al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore della Richiesta di Approvvigionamento o alla data diversamente concordata tra le parti e riportata all'interno della Richiesta medesima (eventualmente anche all'interno dell'allegato). In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con tale data concordata.

Unità Utilizzatrice – la sede o l'ufficio decentrato e/o distaccato dell'Amministrazione Contraente, per la quale l'Unità Ordinante emette l'Ordinativo di Fornitura, presso cui sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali del Lotto.

Luogo di Consegna – il luogo ove è ubicata l'Unità Utilizzatrice, ovvero il/i serbatoio/i e/o deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice indicato nell'Ordinativo di Fornitura, presso il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto.

3 – OGGETTO

Oggetto della fornitura è la consegna di carburanti per autotrazione e/o per alimentazione di gruppi elettrogeni/di continuità (conformi ai requisiti di legge, alle norme doganali in vigore ed al D.Lgs. n.55 - 31 marzo 2011) e gasolio da riscaldamento (conforme ai requisiti di legge, alle norme doganali in vigore ed al D.Lgs. 152/06) per le Pubbliche Amministrazioni presso i Luoghi di Consegna indicati nell'Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla Data di Attivazione della Convenzione.

In particolare, oggetto dell'appalto è la fornitura, a scelta dalle Amministrazioni presso i depositi e/o i serbatoi ubicati su tutto il territorio nazionale, delle tipologie di Prodotto di seguito elencate:

Tabella 1 Prodotti e Specifiche Tecniche

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE, NORMA DI RIFERIMENTO
Benzina Super Senza Piombo [lotti da 1 a 9]	Norma UNI EN 228 ultima edizione
Gasolio Autotrazione [lotti da 1 a 9]	Norma UNI EN 590 ultima edizione
Gasolio Autotrazione "Artico" [lotti da 1 a 9]	Norma UNI EN 590 ultima edizione, per climi rigidi con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - minore o uguale a meno 16°C
Gasolio da Riscaldamento [lotti da 10 a 18]	Norma UNI-CTI 6579 ultima edizione e/o Norma UNI EN 590 ultima edizione



PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE, NORMA DI RIFERIMENTO
Gasolio da Riscaldamento “Artico” [lotti da 10 a 18]	Norma UNI-CTI 6579 ultima edizione e/o Norma UNI EN 590 ultima edizione, per climi rigidi con un C.F.P.P. – Temperatura limite filtrabilità – minore o uguale a meno 10° C

Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 (solo per la regione Molise) e 10, 11, 12, 13, 14, 15 (solo per la regione Molise) il Fornitore è obbligato a rendere disponibili le tipologie di Prodotto: Gasolio Autotrazione “Artico” e Gasolio da Riscaldamento “Artico” almeno nel periodo intercorrente tra il 15 novembre e il 15 marzo di ogni anno di vigenza della Convenzione. Resta ferma la facoltà di rendere disponibili le suddette tipologie di Prodotto anche per Lotti diversi da quelli sopra richiamati e/o in periodi differenti rispetto a quello indicato.

4 – MODALITA’ DI ORDINE

4.1 – Ordinativo “Spot”

L’Amministrazione Contraente mediante l’Ordinativo “spot” richiede la fornitura di un quantitativo Prodotto, tra quelli previsti al precedente paragrafo 3, non inferiore a 1.000 litri per tipologia ed Unità Utilizzatrice. Resta la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad ordini che prevedano quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri.

L’Ordinativo “spot”, eventualmente anche all’interno dell’allegato, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti dell’Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del Punto Ordinante;
- il quantitativo e la tipologia di prodotto relativi alla fornitura;
- i riferimenti dell’Unità Utilizzatrice;
- l’indicazione del luogo di esecuzione della fornitura (presso il quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi);
- i riferimenti del personale della Pubblica Amministrazione incaricato alla consegna;
- il numero di serbatoi, l’identificativo e la capacità (in litri) degli stessi.

Si precisa che:

- la fornitura, salvo diversi accordi tra le parti, deve essere effettuata entro la Data di Consegna così come definita al Paragrafo 2.
- sono ordinabili esclusivamente multipli di 1.000 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che non siano multipli di 1.000 litri;
- non possono essere effettuate consegne di prodotto oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza temporale della Convenzione. In caso di proroga temporale della stessa, non potranno essere effettuate consegne oltre 90 giorni dalla nuova data di scadenza.

4.2 – Ordinativo di Durata

Esclusivamente per i lotti da 1 a 9, l’Amministrazione Contraente mediante l’Ordinativo di durata



richiede la fornitura di un quantitativo di Prodotto, tra quelli previsti al precedente paragrafo 3, non inferiore a 250.000 litri con consegne ripartite nel tempo.

Tale Ordinativo, eventualmente anche all'interno del Piano di Consegne di massima, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti dell'Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del Punto Ordinante;
- i riferimenti dei Punti Istruttori delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento, così come definite al Paragrafo 2;
- la durata temporale espressa in mesi dell'ordinativo (comunque non inferiore a tre mesi e non superiore a 12 mesi);
- il quantitativo e la tipologia di prodotto relativi alla fornitura;
- i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice;
- l'indicazione del luogo di esecuzione della fornitura (presso il quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi);
- i riferimenti del personale incaricato alla consegna;
- il numero di serbatoi, l'identificativo e la capacità (in litri) degli stessi;
- la frequenza di consegna (almeno una consegna al mese).

A partire dalla data in cui tale ordine è divenuto irrevocabile, l'Amministrazione Contraente, mediante le Richieste di Approvvigionamento, richiede di volta in volta la fornitura del quantitativo di prodotto necessario, in linea con quanto programmato nel Piano di Consegne di massima.

Si specifica che, qualora il Punto Ordinante non abbia delegato alcun Punto Istruttore all'emissione delle Richieste di Approvvigionamento, sarà lo stesso Punto Ordinante ad inviare le medesime.

Le Richieste, firmate digitalmente, vengono inviate tramite Sistema e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- i riferimenti del Punto Istruttore delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (eventuali modifiche del soggetto delegato dovranno essere tempestivamente comunicate al Fornitore dall'Amministrazione);
- il numero identificativo dell'Ordinativo di durata a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento;
- l'eventuale data di consegna concordata fra le parti;
- il quantitativo e la tipologia di prodotto richiesto;
- l'indirizzo di consegna;
- l'identificativo/i e la/e capacità (in litri) del/i serbatoio/i.

Si sottolinea che l'Amministrazione Contraente ha l'obbligo di inviare, entro la scadenza temporale dell'Ordinativo di durata, Richieste di Approvvigionamento per una quantità complessiva pari a quella indicata nell'ordinativo stesso.

Ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore deve verificare che:



- sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- provenga da un delegato indicato nell'Ordinativo di Fornitura o dal Punto Ordinante che ha inviato l'ordinativo medesimo;
- il quantitativo totale richiesto nell'Ordinativo di durata non sia stato già raggiunto con le precedenti Richieste di Approvvigionamento e che il quantitativo di prodotto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento non comporti il superamento del quantitativo totale richiesto nell'Ordinativo di durata.

Si precisa infine che:

- sono ordinabili esclusivamente quantitativi superiori o uguali a 250.000 litri di prodotto, in multipli di 1.000 litri. Resta facoltà del Fornitore dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che non siano multipli di 1.000 litri;
- mediante le Richieste di Approvvigionamento è possibile richiedere la fornitura di un quantitativo di Prodotto *i)* non inferiore a 1.000 litri, *ii)* in multipli di 1.000 litri per tipologia ed Unità Utilizzatrice. Resta, tuttavia, la facoltà del Fornitore dare esecuzione a Richieste di Approvvigionamento per quantitativi inferiori a n. 1.000 litri e/o quantitativi non multipli di 1.000 litri;
- la fornitura, salvo diversi accordi tra le parti, deve essere effettuata entro la Data di Consegna così come definita al Paragrafo 2;
- non possono essere effettuate consegne di prodotto oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza temporale della Convenzione. In caso di proroga temporale della stessa, non potranno essere effettuate consegne oltre 90 giorni dalla nuova data di scadenza.

5 – CONSEGNA DEL PRODOTTO

La fornitura oggetto di ciascun ordine deve essere eseguita dal Fornitore, con le modalità stabilite nel presente Capitolato Tecnico, esattamente nei Luoghi di consegna indicati nell'ordinativo medesimo purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci). In particolare, all'interno dell'Ordinativo "spot" o della Richiesta di Approvvigionamento (in caso di Ordinativo di durata), l'Amministrazione deve indicare tutte le informazioni utili per il corretto svolgimento delle attività di consegna del Prodotto, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'ubicazione del/i serbatoio/i (strada pubblica, area di proprietà dell'Unità Utilizzatrice, ecc.), la presenza di eventuali ostacoli o elementi di rischio, la presenza di illuminazione nella zona di scarico, ecc..

La consegna del Prodotto deve essere registrata dall'Amministrazione Contraente e, per questa, dall'Unità Utilizzatrice, in contraddittorio con il Fornitore, mediante apposito Verbale di Consegna. Tale Verbale di Consegna deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- peso e/o volume del Prodotto rilevato allo scarico, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7 del presente Capitolato Tecnico;
- densità e temperatura del Prodotto se rilevate al momento;
- volume del Prodotto espresso in litri a temperatura di 15°C dichiarato dal Fornitore;
- volume da fatturare calcolato secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7 del presente Capitolato Tecnico (litri a temperatura 15°C);



- data di consegna.

Si sottolinea che ogni consegna (identificata con DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) non può prevedere quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione a consegne con quantitativi inferiori.

Per ciascuna consegna il prezzo delle diverse tipologie di Prodotto è determinato come specificato nella Convenzione. Detto prezzo, relativamente all'Ordinativo di Fornitura, differisce in ragione i) delle quantità oggetto della singola consegna effettuata presso l'Unità Utilizzatrice, ii) della tipologia di Prodotto e iii) della Data di consegna.

In particolare, il prezzo delle tipologie di Prodotto viene determinato secondo le seguenti *i-esime* fasce di volume di consegna (a temperatura ambiente) di Prodotto:

- i= 1, litri da 1.000 a 5.000
- i= 2, litri da 5.001 a 10.000
- i= 3, litri da 10.001 a 20.000
- i= 4, litri da 20.001 a 30.000
- i= 5, litri oltre 30.000

A titolo di esempio, nel caso in cui un'Amministrazione emetta un Ordinativo "spot" per complessivi 30.000 litri, di cui:

- 10.000 litri di Gasolio Autotrazione consegnati il giorno 1 presso l'Unità Utilizzatrice "A" e 10.000 litri di Gasolio Autotrazione consegnati il giorno 2 presso l'Unità Utilizzatrice "A";
- 10.000 litri di Benzina Super Senza Piombo consegnati il giorno 1 presso l'Unità Utilizzatrice "B";

ai fini della fatturazione, si deve applicare ai volumi di prodotto di ciascuna consegna il corrispettivo relativo alla fascia di volume "da 5.001 a 10.000 litri".

Mentre, nel caso in cui una Amministrazione emetta un Ordinativo di durata con validità temporale di dodici mesi per complessivi 600.000 litri di Gasolio Autotrazione con consegne così effettuate:

- una consegna al mese da 20.000 litri presso l'Unità Utilizzatrice "A";
- una consegna al mese da 25.000 litri presso l'Unità Utilizzatrice "B";
- una consegna al mese da 5.000 litri presso l'Unità Utilizzatrice "C";

ai fini della fatturazione, si deve applicare ai volumi di prodotto di ciascuna consegna il corrispettivo relativo alle seguenti fasce di volume:

- "da 10.001 a 20.000 litri "per le consegne all'Unità Utilizzatrice "A";
- "da 20.001 a 30.000 litri "per le consegne all'Unità Utilizzatrice "B";
- "da 1.000 a 5.000 litri "per le consegne all'Unità Utilizzatrice "C".

6 – CONTROLLI DI QUALITÀ

La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto consegnato dal Fornitore alle specifiche tecniche riportate in



Tabella 1 al precedente Paragrafo 3.

Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l'effettuazione dei controlli di cui sopra, l'Unità Utilizzatrice e/o la Consip S.p.A. disporranno all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme UNI EN ISO 3170 o UNI EN ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice, il numero del Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o simili), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell'Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

Al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, i suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente:

- a) all'Unità Utilizzatrice;
- b) al Fornitore;
- c) al laboratorio di analisi accreditato, concordato le parti.

Le verifiche di conformità avranno il seguente svolgimento:

1. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a), a seguito del collaudo/verifica, effettuato presso un laboratorio di analisi accreditato scelto dall'Amministrazione, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, l'Amministrazione dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest'ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto (lettera b)) presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte); diversamente, si procederà secondo quanto previsto al punto 3. Resta inteso che Il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto, in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al punto 3).
2. Se a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte sul campione di cui alla lettera b), il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, si procederà alla verifica del campione di cui alla lettera c). In caso di non conformità di tale campione, si procederà secondo quanto previsto al punto 3). Diversamente, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dall'Unità Utilizzatrice.
3. In caso di non conformità del Prodotto, l'Unità Utilizzatrice potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare la penale di cui all'art. 11 comma 3 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione



di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale di cui all'art. 11 comma 1 della Convenzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Si specifica che, nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore.

Diversamente, nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell'Amministrazione.

In ogni caso, all'arrivo del Prodotto sarà facoltà dell'Unità Utilizzatrice procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest'ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell'aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta dell'aria) nel Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), il Prodotto potrà essere respinto e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 11 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore) dovrà provvedere a fornire il Prodotto a norma e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 11 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricazione del Prodotto presso il deposito del Fornitore.

7 – CONTROLLI DI QUANTITÀ

Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.

La singola Unità Utilizzatrice verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:

- Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
- Volume a Temperatura di carico;
- Densità a 15°C.

Nel caso in cui il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all'art. 11 della Convenzione, fatto salvo il maggior danno. L'Unità Utilizzatrice, qualora disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la



quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all'interno dei medesimi serbatoi. Qualora L'Unità Utilizzatrice, viceversa, non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, dovrà rilevare:

- a) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna;
- b) nelle autocisterne chilolitriche il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 11 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);
- c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia effettuato le rilevazioni di densità e temperatura allo scarico (Paragrafo 6) e disponga dei volumi di combustibile/carburante determinati a temperatura del Prodotto allo scarico, questi ultimi saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M.

Nel caso in cui l'Unità Utilizzatrice, invece, non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui al precedente Paragrafo 6 (densità e temperatura allo scarico, densità a 15°C), ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari).

Qualora diversamente l'Amministrazione disponga del peso del Prodotto consegnato (determinato tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione nel caso di consegna effettuata con autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati), i volumi di Prodotto fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità a 15°C ricavabile dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari).

Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 1355,500 litri saranno arrotondati a 1356 litri; 1365,623 litri saranno arrotondati a 1366 litri; 1365,497 litri saranno arrotondati a 1365 litri.

Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) tramite Ordinativo "spot" o Richiesta di Approvvigionamento (nel caso di Ordinativo di durata) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per



cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 11 della Convenzione. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.

Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i..

8 – RIFERIMENTI DEL FORNITORE

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro la Data di Attivazione della Convenzione, quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) e un numero di telefono contattabile almeno tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 18:00 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi. Il suddetto numero di telefono deve essere del tipo "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.

Tali riferimenti serviranno per le richieste di informazione ed assistenza tecnica tra cui, a titolo di esempio:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli Ordinativi in corso ed alla loro evasione;
- richieste relative allo stato delle consegne.

9 – VERIFICHE ISPETTIVE

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare – avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali.

La stima dei costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive è pari a:

- **Euro 23.650,00** per il Lotto 1;
- **Euro 24.700,00** per il Lotto 2;
- **Euro 24.700,00** per il Lotto 3;



- **Euro 24.000,00** per il Lotto 4;
- **Euro 24.000,00** per il Lotto 5;
- **Euro 22.650,00** per il Lotto 6;
- **Euro 23.650,00** per il Lotto 7;
- **Euro 22.300,00** per il Lotto 8;
- **Euro 19.900,00** per il Lotto 9;
- **Euro 23.000,00** per il Lotto 10;
- **Euro 22.650,00** per il Lotto 11;
- **Euro 24.350,00** per il Lotto 12;
- **Euro 21.600,00** per il Lotto 13;
- **Euro 21.600,00** per il Lotto 14;
- **Euro 23.000,00** per il Lotto 15;
- **Euro 23.000,00** per il Lotto 16;
- **Euro 20.250,00** per il Lotto 17;
- **Euro 23.000,00** per il Lotto 18.

e comunque fino ad un importo massimo pari allo 0,5% del valore complessivo dell'importo erogato risultante dai flussi di rendicontazione di cui all'Allegato alla Convenzione *"Flussi Dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni"*.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nell'Allegato A – Schema delle verifiche ispettive.

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti (indipendentemente dalla data dell'ordine).

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi dalle Amministrazioni. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con l'Allegato A – Schema delle verifiche ispettive e l'importo massimo a disposizione al momento dell'incarico per lo svolgimento delle verifiche stesse.



ALLEGATO A – SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1 Tempo di Consegna	<i>Caso a (data non concordata)</i> - termine massimo corrispondente al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura/della Richiesta di Approvvigionamento. <i>Caso b (data concordata)</i> - Data di Consegna coincidente con la data concordata.	Art.7	<i>Caso a</i> - Confronto della data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura/della Richiesta di Approvvigionamento con la data di consegna. <i>Caso b</i> - Confronto della data concordata con la data di consegna.	• Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento; • Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari).	Conformità (pt. = 1): <i>caso a</i> - $t \leq 6$ gg; <i>caso b</i> - $t =$ data concordata; Non conformità grave (pt. = 0): <i>caso a</i> - $t > 6$ gg; <i>caso b</i> - $t \neq$ data concordata. Nb: nel caso di presenza di più consegne afferenti allo stesso Ordinativo di Fornitura, per la valutazione dell'Ordine verrà effettuata la media aritmetica.	si
	A.2 Controllo di Quantità	Consentita una quantità consegnata (litri a temperatura ambiente) inferiore alla quantità ordinata/indicata nella Richiesta di Approvvigionamento (litri a temperatura ambiente) fino ad un massimo del 3%.	Art. 7	Calcolo di ΔQ pari a: (Quantità Ordinata o richiesta - Quantità Consegnata)/Quantità Ordinata o richiesta	• Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento; • Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari); • Documento controfirmato dalle parti con indicazione del quantitativo consegnato.	Conformità (pt. = 1): $\Delta Q \leq 3\%$; Non conformità grave (pt. = 0): $\Delta Q > 3\%$. Nb: nel caso di presenza di più consegne afferenti allo stesso Ordinativo di Fornitura, per la valutazione dell'Ordine verrà effettuata la media aritmetica.	si



Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1 Controllo di Quantità Fatturate	Corrispondenza tra quantità consegnate espresse in litri a 15°C e quantità fatturate al lordo di eventuali note di credito.	Artt. 7 e 9	Confronto tra quantità (in litri a 15°C) registrate nel Verbale di consegna (in assenza di questo Documento di accompagnamento/cartellino autocisterne conta litri) e quantità fatturate.	- Verbale di consegna; - Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari); - fatture/note di credito emesse dal Fornitore; - Documento controfirmato dalle parti con indicazione del quantitativo consegnato (cartellino autocisterne conta litri).	Conformità (pt. = 1): corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata. Non conformità grave (pt. = 0): Non corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata. Nb: nel caso di presenza di più fatture afferenti lo stesso Ordinativo di Fornitura, per la valutazione dell'Ordine verrà effettuata la media aritmetica.	no

ALLEGATO “B” ALLA CONVENZIONE
CONDIZIONI GENERALI



ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni o Enti:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a ricorrere alla Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i o gli Enti di cui alla lettera precedente che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- g) **contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- o) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione;
- p) **Sito:** il sito internet www.acquistinretepa.it;
- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità



previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell'emissione dell'ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordinativi sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.



3. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato F alla Convenzione, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, informare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle



medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura *richiesta* entro il termine indicato nell'Ordinativo di Fornitura. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 120/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.

12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.



ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: **(a)** dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti attuativi; **(b)** prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari,



nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi stabiliti nel Disciplinare di Gara. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in



conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.

3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN indicato in Convenzione.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti



attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 12 del presente articolo.
7. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
8. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così



come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" in data 29 dicembre 2020, l'Amministrazione Contraente rientrando nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.

10. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 12, oltre quanto eventualmente previsto all'art. 9 della Convenzione in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
11. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto



indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

15. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
17. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
18. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.
19. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
20. Laddove in relazione al singolo contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.



ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata della Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..



2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Consip S.p.A. potrà per l'applicazione delle penali della Convenzione avvalersi della garanzia prestata a proprio favore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti, potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore delle stesse rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 1, lett. i) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di



utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o, ove previsto, delle Amministrazioni;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti



attuativi, ai sensi dell'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;

- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
- h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Trattamento dei dati personali); 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
- j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- m) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - d) in caso di ritardato inizio della prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. 76/2020
- 3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319



quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia prevista a loro beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio e l'/le Amministrazione/i Contraente/i, avrà/avranno diritto, di escutere la garanzia prestata a suo/loro beneficio. Nel caso sia prevista una garanzia unica detenuta da Consip a beneficio di tutte le Amministrazioni, l'escussione avverrà per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i



di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011: Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministrazioni potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..



5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove siano state indicate nella documentazione di gara.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;



se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

Resta inteso che il Fornitore si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento della Convenzione (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia



pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla Consip S.p.A. e all'Amministrazione contraente interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,



l'oggetto dei lavori, dei servizi o delle forniture affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105, comma 2.

19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'A.N.AC n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 19

BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, le stesse Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dei singoli contratti di fornitura e/o della Convenzione, recuperando



e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato "Informativa sul trattamento dei dati personali" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e **dichiara di aver adempiuto** agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Disciplinare di gara come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs.



- 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 6. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
 7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione, e potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 14, comma 9, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione ed escutere la propria garanzia definitiva.
 8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
 9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i



suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

10. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 22

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto



2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare



il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

11. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.



CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 3 CIG 8996209285
LOTTO 12 CIG 8996272681

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2021 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

A.F. Petroli S.p.A., sede legale in Torreglia (PD), Via Castelletto 13, capitale sociale Euro 8.000.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 03645040282 REA PD-325691, P. IVA 03645040282, domiciliata ai fini del presente atto in Torreglia (PD), Via Castelletto 13, in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante Sig. Filippo D'Amico Camalda, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Cristoforetti S.p.A.** con sede legale in Cles (TN), Via Trento 166, capitale sociale Euro 300.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 00829040229 REA n.100101, P. IVA 00829040229, domiciliata ai fini del presente atto in Torreglia (PD), Via Castelletto 13, e la mandante **Chiurlo S.r.l.**, con sede legale in Basaldella di Campoformido (UD), Via Adriatica 206, capitale sociale Euro 550.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Udine al n. 01274390309 REA UD-164676, P. IVA 01274390309, domiciliata ai fini del presente atto in Torreglia (PD), via Via Castelletto 13, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Padova dott. Filippo Rampazzo repertorio n. 19622; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 18 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 19/01/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S011 del 17/01/2022;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 3 e 12 della procedura a tal fine indetta



dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
 - i) le seguenti garanzie definitive rilasciate in favore della Consip S.p.A.
 - per il Lotto 3 garanzia definitiva rilasciata in data 25/05/2022 dalla HDI Assicurazioni S.p.A. avente n. 0973409902 di importo pari ad Euro 292.569,63 = (Duecentonovantaduemilacinquecentosessantanove/63);
 - Per il Lotto 12 garanzia definitiva rilasciata in data 25/05/2022 dalla HDI Assicurazioni S.p.A. avente n. 0973409907 di importo pari ad Euro 233.360,00 = (Duecentotrentatremilatrecentosessanta/00);
 - ii) le seguenti garanzie definitive rilasciate alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni:
 - per il Lotto 3 garanzia definitiva rilasciata in data 05/07/2022 dalla HDI Assicurazioni S.p.A. avente n. 0973409906 di importo pari ad Euro 1.170.278,53 = (Unmilioneceasettantamila duecentosettantotto/53);
 - Per il Lotto 12 garanzia definitiva rilasciata in data 05/07/2022 dalla HDI Assicurazioni S.p.A. avente n. 0973409908 di importo pari ad Euro 933.440,00 = (Novecentotrentatremilaquattrocentoquaranta/00);
 - a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi nonché le seguenti polizze assicurative per la responsabilità civile:
 - per il lotto 3 rilasciata dalla QBE Europe SA/NV ed avente n. 061 0001660;
 - per il lotto 12 rilasciata dalla QBE Europe SA/NV ed avente n. 061 0001659;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con



firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, il Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, il Flusso dati per il monitoraggio delle Convenzioni, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-carburanti-extrarrete-ed12>
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Offerta Economica del Fornitore), Allegato "B" (Condizioni Generali) Allegato "C" (Patto di integrità).

ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento che disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni;
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - d) **Prodotto**: uno tra le diverse tipologie di carburante o combustibile di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico;
 - e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: l'ambito territoriale e merceologico definito in funzione della tipologia di Prodotto erogato e dell'area geografica rifornita, raggiungibile tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), come di seguito specificato:

Lotto	Prodotto	Regioni
3	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto
12	Gasolio da riscaldamento; Gasolio da riscaldamento "Artico"	Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto

- g) **Quantitativo massimo della Convenzione**: il quantitativo massimo della fornitura entro il cui limite le Amministrazioni Contraenti si approvvigionano indifferentemente delle

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



tipologie di Prodotto previste e segnatamente: per il Lotto 3 pari a litri 57.000.000 e per il Lotto 12 pari a litri 48.000.000;

- h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
 - i) **Data di Consegna:** il termine massimo entro il quale il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna di Prodotto, così come definita al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico;
 - j) **Luogo di Consegna:** il luogo presso il quale il Fornitore deve effettuare la consegna di Prodotto richiesto, così come definita al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico;
 - k) **Unità Utilizzatrice:** la sede o l'ufficio dell'Amministrazione contraente.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento, ivi compresi il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, ad eseguire la fornitura del Prodotto con consegna a domicilio presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici siti all'interno del territorio del Lotto tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.

3. Le predette forniture dovranno essere effettuate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
4. Essendo il quantitativo di ciascun lotto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa, la Consip, ove prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito il predetto quantitativo massimo, si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 50% del quantitativo massimo (Massimale iniziale) per ogni lotto, con le seguenti modalità:
 - qualora entro l'ottavo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente risulti compreso tra il 60% ed il 50% del Massimale iniziale previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 50% del Massimale iniziale previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 50%;
 - qualora tra il nono ed il sedicesimo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 30% ed il 20% del Massimale iniziale previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 20% del Massimale iniziale previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 50%;
 - qualora tra il diciassettesimo ed il ventiquattresimo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 20% e il 10% del Massimale iniziale previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 30%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 10% del Massimale iniziale previsto, quest'ultimo sarà incrementato del 50%.

Si precisa che gli incrementi sopra menzionati dovranno tenere conto delle estensioni già effettuate fino a concorrenza del 50% del quantitativo massimo (Massimale iniziale) di ciascun lotto.

5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Consip potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dalla Convenzione stessa, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato **art. 106, comma 1, lett. c).**

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



6. Nel periodo intercorrente tra il 15 novembre e il 15 marzo di ogni anno di vigenza della Convenzione (ovvero nel maggior periodo dichiarato in fase di adempimenti per la stipula), il Fornitore, nei limiti del rispettivo Quantitativo Massimo Complessivo, è obbligato a rendere disponibile, alle Amministrazioni Contraenti, la tipologia di Prodotto:
 - *Gasolio Autotrazione "Artico"* per il Lotto 3;
 - *Gasolio da Riscaldamento "Artico"* per il Lotto 12.
7. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 mesi a decorrere dal 16/09/2022 per il Lotto 3 e per il Lotto 12; salva la facoltà della Consip S.p.A. di indicare una data di decorrenza diversa, che sarà comunicata dalla stessa Consip al Fornitore con preavviso di 7 (sette) giorni solari. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del Quantitativo Massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, come definiti al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, hanno durata massima di 12 (dodici) mesi. Si specifica, inoltre, che gli stessi dovranno prevedere consegne di Prodotto entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza della Convenzione. In caso di proroga temporale della stessa, non potranno essere effettuate consegne oltre 90 giorni dalla nuova data di scadenza.

ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad assicurare, in tutto il territorio del/dei Lotto/i oggetto della presente Convenzione, l'erogazione del Prodotto nei Luoghi di Consegna ovunque dislocati

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Contraente negli Ordinativi di Fornitura e/o nelle Richieste di Approvvigionamento.

2. Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:
 - a) garantire che il Prodotto fornito presenti le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalla normativa di riferimento, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura e/o delle Richieste di Approvvigionamento;
 - b) consegnare il Prodotto secondo le quantità, i tempi e le modalità definiti nel presente documento, nel Capitolato Tecnico e specificamente richiesti negli Ordinativi di Fornitura e/o nelle Richieste di Approvvigionamento;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A. di eseguire i controlli di cui al successivo art. 7 e ai paragrafi 6 e 7 del Capitolato Tecnico;
 - d) rendere disponibili alle Amministrazioni Contraenti, su loro esplicita richiesta, le schede di sicurezza e igiene ambientale per l'utilizzo del Prodotto ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i..

ARTICOLO 7 CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nel Luogo di Consegna indicato nell'Ordinativo di Fornitura e/o nella Richiesta di Approvvigionamento.
2. In conformità a quanto stabilito nell'articolo 5, comma 1 delle Condizioni Generali, la consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli riferiti: *a)* alla consegna del Prodotto nei diversi Luoghi di Consegna in ragione delle quantità indicate negli Ordinativi di Fornitura e/o nelle Richieste di Approvvigionamento; *b)* al trasporto con propri mezzi o con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici; *c)* alle spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi ad esclusione dei costi relativi all'accesso ad aree che richiedono specifiche abilitazioni (es. aree aeroportuali), che restano di competenza dell'Amministrazione Contraente.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare pena l'applicazione delle penali di cui oltre la consegna entro e non oltre il termine perentorio della Data di Consegna. In ogni caso il Fornitore, successivamente alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura o della Richiesta di Approvvigionamento, dovrà concordare con l'Unità Utilizzatrice l'esatto giorno ed orario di consegna.
Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati la fornitura potrà essere rifiutata dalle Unità Utilizzatrici.
4. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale di consegna, di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.



5. Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del Prodotto dovranno risultare dal verbale di consegna, fatti salvi gli aspetti relativi alle verifiche qualitative e di rispondenza alle specifiche tecniche del Prodotto come specificato al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
6. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di qualità di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, il Prodotto consegnato non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà comunicare al Fornitore il rifiuto (non accettazione) del Prodotto consegnato e potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a svolgere le attività di ritiro e bonifica di cui al predetto paragrafo del Capitolato Tecnico e sostituire il Prodotto consegnato con altro conforme alle predette specifiche tecniche, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice. Tale attività dovrà svolgersi non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di rifiuto (o non accettazione), salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Qualora l'Amministrazione eserciti la facoltà di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico in relazione alla verifica della temperatura e densità prima dello scarico e risulti uno scostamento della densità a 15°C, rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o simili), superiore al nove per mille, l'Amministrazione medesima potrà rifiutare il Prodotto e potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a fornire il Prodotto a norma non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto, salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice e il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, risulti una differenza tra il numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sarà tollerata una differenza del 3% (tre per cento). Entro tale percentuale, in ogni caso, non si applicherà alcuna penale. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 11. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.
9. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
10. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o simili) fosse incompleto secondo quanto riportato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
11. Il Fornitore potrà avvalersi - nell'esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici; resta fermo quanto stabilito in ordine ai riferimenti di contatto come definito al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.



12. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto nel Luogo di Consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere all'immediata bonifica del Luogo di Consegna.
13. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nei paragrafi 6 e 7 del Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
14. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se le verifiche siano risultate conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
15. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale, redatto tra le Parti, verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura". Nel caso di esito negativo della verifica di conformità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire il Prodotto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
16. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
17. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
18. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
19. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere la presente convenzione.

ARTICOLO 8 RIFERIMENTI DEL FORNITORE E SERVIZI DI REPORTISTICA

1. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionanti quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) e un numero di telefono contattabile secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto tali contatti entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel documento "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni", l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 12, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
 - dati identificativi dell'Amministrazione Contraente;
 - denominazione ed indirizzo dell'Unità Utilizzatrice;
 - quantità totale ordinata in litri dall'Unità Utilizzatrice;
 - eventuale accisa agevolata.
 - la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - la data di Consegna;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 - la data di chiusura di invio dei dati di reportistica per il sistema di monitoraggio e dei dati per il monitoraggio delle commissioni a carico del fornitore.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture effettuate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni".
4. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.



ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati sulla base dell'Offerta Economica e calcolati in ragione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Con riferimento a ciascuna consegna (identificata con DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) effettuata presso la singola Unità Utilizzatrice, i corrispettivi saranno determinati, per ciascuna tipologia di Prodotto, in funzione della Data di consegna nonché delle *i-esime* fasce di volume di Prodotto consegnato di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.
3. I corrispettivi unitari, espressi in Euro/klitro (Euro per 1.000 litri), per il Lotto 3, al lordo delle accise ed al netto di IVA, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, sono determinati e aggiornati con cadenza settimanale mediante le seguenti formule:

a) per la Benzina Super Senza Piombo: $P_B + V_{Bi}$

b) per il Gasolio Autotrazione: $P_G + V_{Gi}$

dove:

P_B = quotazione settimanale "max" espressa in Euro/klitro e differenziata per area geografica ("Nord" per il Lotto 1, il Lotto 2 e il Lotto 3; "Centro" per Lotto 4 e il Lotto 5; "Sud e Isole" per il Lotto 6, il Lotto 7, il Lotto 8 e il Lotto 9), del prodotto petrolifero "Benzina" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati";

V_{Bi} = variazione offerta, espressa in Euro/klitro, per la *i-esima* fascia di volume del Prodotto Benzina Super Senza Piombo pari a:

Lotto 3	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta V_{Bi} (Euro/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	22,00
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	21,99
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	21,98
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	21,97
$i = 5$, oltre 30.000 litri	21,96

P_G = quotazione settimanale "max" espressa in Euro/klitro e differenziata per area geografica ("Nord" per il Lotto 1, il Lotto 2 e il Lotto 3; "Centro" per Lotto 4 e il Lotto 5; "Sud e Isole" per il Lotto 6, il Lotto 7, il Lotto 8 e il Lotto 9) del prodotto petrolifero "Gasolio auto" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati";

V_{Gi} = variazione offerta, espressa in Euro/klitro, per la *i-esima* fascia di volume del Prodotto Gasolio autotrazione pari a:

Lotto 3	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta V_{Gi} (Euro/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	37,87
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	32,97
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	27,87



$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	22,87
$i = 5$, oltre 30.000 litri	22,86

Il corrispettivo unitario del Prodotto Gasolio Autotrazione "Artico" per ciascuna fascia *i-esima* di volume, al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Prodotto Gasolio Autotrazione come indicato precedentemente, l'importo fisso ed invariabile, al netto dell'IVA, di 15,00=(quindici/00) Euro/klitro.

4. I corrispettivi unitari, espressi in Euro/klitro (Euro per 1.000 litri), per il Lotto 12, al lordo delle accise ed al netto di IVA, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, sono determinati e aggiornati con cadenza settimanale mediante la seguente formula per il Gasolio da Riscaldamento: $P_{GR} + V_{GRi}$

dove:

P_{GR} = quotazione settimanale "max" espressa in Euro/klitro e differenziata per area geografica ("Nord" per il Lotto 10, il Lotto 11 e il Lotto 12; "Centro" per Lotto 13 e il Lotto 14; "Sud e Isole" per il Lotto 15, il Lotto 16, il Lotto 17 e il Lotto 18), del prodotto petrolifero "Gasolio riscaldamento" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati";

V_{GRi} = variazione offerta, espressa in Euro/klitro, per la *i-esima* fascia di volume del Prodotto Gasolio da Riscaldamento pari a:

Lotto 12	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta V_{GRi} (Euro/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	38,85
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	33,85
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	28,85
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	23,85
$i = 5$, oltre 30.000 litri	18,85

Il corrispettivo unitario del Prodotto Gasolio da Riscaldamento "Artico" per ciascuna fascia *i-esima* di volume, al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Prodotto Gasolio da Riscaldamento come indicato precedentemente, l'importo fisso ed invariabile, al netto dell'IVA, di 15,00=(quindici/00) Euro/klitro.

5. I corrispettivi della settimana in cui viene effettuata la consegna verranno determinati facendo riferimento alle "Chiusure dei mercati" pubblicate dalla Staffetta Quotidiana la settimana antecedente a quella in cui viene effettuata la stessa.
6. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo; è salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. I volumi di Prodotto da fatturare saranno calcolati sulla base delle quantità consegnate riportate alla temperatura convenzionale di 15°C.
8. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., che provvederà a pubblicare tali dati sul Sito delle Convenzioni, i prezzi di fatturazione come sopra determinati, relativi al periodo di validità della presente Convenzione.
9. I predetti corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

10. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati per i Lotti 3 e 12, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari:

- sul conto corrente intestato al Fornitore A.F. Petroli S.p.A. presso la Banco BPM-Banca Popolare di Verona, Codice IBAN IT44S0503459750000000007231;
- sul conto corrente intestato al Fornitore Cristoforetti S.p.A. presso Cassa Rurale Val di Non, Codice IBAN IT79H0828234672000010406090;
- sul conto corrente intestato al Fornitore Chiurlo S.r.l. presso Credit Agricole Friuladria S.p.A., Codice IBAN IT68V0533612303000035605036.

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

11. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 10, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
12. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 10, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
13. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione



dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

14. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
15. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
16. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
17. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 10 verrà riconosciuto lo sconto fisso ed invariabile **S₁** pari a: 3,00 €/klitro per il Lotto 3 e 10,00 €/klitro per il Lotto 12.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 10.
18. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto il suddetto sconto **S₁** pari a: 3,00 €/klitro per il Lotto 3 e 10,00 €/klitro per il Lotto 12.
19. Per il Lotto 3 alle Amministrazioni Contraenti che invieranno Ordinativi di durata, così come definiti al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, verrà riconosciuto lo sconto fisso ed invariabile **S₂**, indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica, pari a 0,01 €/klitro.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le Parti, nella fattura relativa all'ultima consegna, previa verifica del Fornitore che la quantità complessiva consegnata sia pari a quella indicata nell'Ordinativo di durata stesso. Sarà facoltà del Fornitore riconoscere



tale sconto, anche nel caso in cui la quantità complessiva consegnata sia inferiore a quella indicata nell'Ordinativo.

ARTICOLO 10 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11 PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna e/o al termine per la sostituzione della fornitura di Prodotto non conforme ai requisiti del Capitolato Tecnico ed al precedente art. 7 commi 8 e 9, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

4. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 2, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
5. In caso di invio delle informazioni di cui al documento "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 500 euro per ogni mese di ritardo. Resta inteso che, l'invio con scarti, pari al 100%, come nel documento "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Rimane fermo altresì, che in caso di scarti inferiori al 100% il fornitore ha l'obbligo di inviare nuovamente le informazioni in formato corretto.
6. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico il Prodotto consegnato risulti non conforme ai requisiti indicati nel paragrafo 3 dello stesso e/o qualora risulti uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) superiore al nove per mille di cui al precedente art. 7, comma 7, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 7, comma 8, risulti una differenza tra numero di litri ordinati o richiesti mediante Richiesta di Approvvigionamento (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 3% (tre per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 7, comma 9, nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido sia inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto non consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



similari) fosse incompleto, secondo quanto riportato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e al precedente art. 7, comma 10, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
11. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 4 del successivo articolo 16, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 4 del seguente articolo 16 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

ARTICOLO 12 GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato:
per il Lotto 3 garanzia definitiva rilasciata in data 25/05/2022 dalla HDI Assicurazioni S.p.A. avente n. 0973409902 di importo pari ad Euro 292.569,63 = (Duecentonovantaduemilacinquecentosessantanove/63).
Per il Lotto 12 garanzia definitiva rilasciata in data 25/05/2022 dalla HDI Assicurazioni S.p.A. avente n. 0973409907 di importo pari ad Euro 233.360,00 = (Duecentotrentatremilatrecentosessanta/00).
La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
2. In caso di mancata formalizzazione del contratto di fornitura per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione della Convenzione e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



predetti contratti di fornitura.

4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
per il Lotto 3 garanzia definitiva rilasciata in data 05/07/2022 dalla HDI Assicurazioni S.p.A. avente n. 0973409906 di importo pari ad Euro 1.170.278,53 = (Unmilionecentosettantamiladuecentosettantotto/53);
Per il Lotto 12 garanzia definitiva rilasciata in data 05/07/2022 dalla HDI Assicurazioni S.p.A. avente n. 0973409908 di importo pari ad Euro 933.440,00 = (Novecentotrentatremilaquattrocentoquaranta/00).
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i)

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..

ARTICOLO 13 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione del Contratto di

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



Fornitura la mancata consegna del Prodotto oltre 2 (due) giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito e/o concordato di cui al precedente art. 2, comma 1.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 14 SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14 BIS CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. - Il Fornitore A.F. Petroli S.p.A. per i Lotti 3 e 12 ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi: A.F. LOGISTICA SRL (C.F. 04383970284), TRAZZI ON THE ROAD SRL (C.F. 02489380200): trasporto e consegna prodotto;
- Il Fornitore Cristoforetti S.p.A. per i Lotti 3 e 12 ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi: WEG SCARL (C.F. 02475470221): trasporto e consegna prodotto;
conformemente a quanto dichiarato in offerta in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 15 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari ad Euro 0,00075 per ciascun litro di Prodotto fatturato (0,75 €/klitro), con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12



La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero delle Economie e delle Finanze.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del quantitativo e del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui al documento "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato documento.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui al documento "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto documento.



Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione / sull'AQ stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT3800306903240100000005558.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero delle Economie e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 8.
13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R.



445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero delle Economie e delle Finanze sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 17 CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.



Roma, lì 29/7/2022

CONSIP S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1
Validità: dal 28/04/2021 al 28/04/2024

IL FORNITORE
Filippo D'Amico Camalda
C.F.: DMCFFP71B21F394T
Certificatore: InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA
Validità: dal 23/03/2021 al 23/03/2024

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, verifica di conformità e accettazione); Articolo 8 (Riferimenti del fornitore e servizi di reportistica); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzie); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 29/7/2022

IL FORNITORE
Filippo D'Amico Camalda
C.F.: DMCFFP71B21F394T
Certificatore: InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA
Validità: dal 23/03/2021 al 23/03/2024

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Convenzione Lotti 3 e 12

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	2935642
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	3 (lotto 3 - Carburanti Extrarete Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	Valletta Marta

CONCORRENTE	
Forma di Partecipazione	R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)
Ragione Sociale	A.F. PETROLI (mandataria) Società per Azioni
Partita IVA	03645040282
Codice Fiscale Impresa	03645040282
Provincia sede registro imprese	PD
Numero iscrizione registro imprese	03645040282
Codice Ditta INAIL	13134777
n. P.A.T.	013134777/14 – 21597871 – 90277178 – 91112979 – 91477884 – 92315734 – 92322104 – 92594804 – 92662022 – 92747022 – 92833750 – 92878633 – 95210949 – 95239118 - 95359571 (CODICE DITTA INAIL 13134777 DI RIEPILOGO)
Matricola	5409275020

aziendale INPS	
CCNL applicato	TERZIARIO (CONFCOMM)
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIA CASTELLETTO, N.13 - TORREGLIA (PD)
Telefono	0495211028
Fax	0495212422
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE.AFPETROLI.IT@LEGALMAIL.IT
Ragione Sociale	CHIURLO SRL A SOCIO UNICO (mandante) Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01274390309
Codice Fiscale Impresa	01274390309
Provincia sede registro imprese	UD
Numero iscrizione registro imprese	164676
Codice Ditta INAIL	3936054
n. P.A.T.	45077187/31-6954614/58-6967644/06-45077186/86-26508023/80-26509672/51-26431094/90-26431453/21-6620199/35-92132935/05
Matricola aziendale INPS	8602929565
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIA ADRIATICA 206 - CAMPOFORMIDO (UD)
Telefono	0432096111
Fax	0432096126
PEC Registro Imprese	CHIURLO@PEC-CHIURLO.IT
Ragione Sociale	CRISTOFORETTI (mandante) Società per Azioni
Partita IVA	00829040229
Codice Fiscale Impresa	00829040229
Provincia sede registro imprese	TN
Numero iscrizione registro imprese	00829040229
Codice Ditta INAIL	3639986
n. P.A.T.	25841231 25862065 25862066 8892840
Matricola aziendale INPS	8300707528
CCNL applicato	TERZIARIO (CONFCOMM)
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIA TRENTO 166 - CLES (TN)

Telefono	0461246768
Fax	0461240650
PEC Registro Imprese	PEC1@PEC-CRISTOFORETTI.IT
Offerta sottoscritta da	SERIAU FULVIO, D'AMICO CAMALDA FILIPPO, GROSSI MICHELE

Oggetto (1 di 1) dell'Offerta	
Descrizione	Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento 12 - Lotto 3
Metaprodotto	Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento - Gara
Quantità Richiesta	1
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
VB1: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 1 - litri da 1.000 a 5.000 per il prodotto petrolifero "Benzina" relativa all'area NORD	22
VB2: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 2 - litri da 5.001 a 10.000 per il prodotto petrolifero "Benzina" relativa all'area NORD	21,99
VB3: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 3 - litri da 10.001 a 20.000 per il prodotto petrolifero "Benzina" relativa all'area NORD	21,98
VB4: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 4 - litri da 20.001 a 30.000 per il prodotto petrolifero "Benzina" relativa all'area NORD	21,97
VB5: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 5 - oltre 30.000 litri per il prodotto petrolifero "Benzina" relativa all'area NORD	21,96
VG1: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 1 - litri da 1.000 a 5.000 per il prodotto petrolifero "Gasolio auto" relativa all'area "NORD"	37,87
VG2: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 2 - litri da 5.001 a 10.000 per il prodotto petrolifero "Gasolio auto" relativa	32,97

all'area "NORD"	
VG3: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 3 - litri da 10.001 a 20.000 per il prodotto petrolifero "Gasolio auto" relativa all'area "NORD"	27,87
VG4: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 4 - litri da 20.001 a 30.000 per il prodotto petrolifero "Gasolio auto" relativa all'area "NORD"	22,87
VG5: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 5 - oltre 30.000 litri per il prodotto petrolifero "Gasolio auto" relativa all'area "NORD"	22,86
S1: sconto offerto, espresso in €/klitro	3
S2: sconto offerto, espresso in €/klitro	0,01
Valore economico P - campo non editabile - valorizzato automaticamente dal Sistema	26,80086

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. né le Pubbliche Amministrazioni;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata della Convenzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che sono a carico del fornitore aggiudicatario (solo ove la documentazione di gara preveda espressamente le verifiche ispettive) i costi per le verifiche ispettive che la Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, nella misura indicata negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	2935642
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	12 (Lotto 12 - Gasolio da riscaldamento Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	Valletta Marta

CONCORRENTE	
Forma di Partecipazione	R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)
Ragione Sociale	A.F. PETROLI (mandataria) Società per Azioni
Partita IVA	03645040282
Codice Fiscale Impresa	03645040282
Provincia sede registro imprese	PD
Numero iscrizione registro imprese	03645040282
Codice Ditta INAIL	13134777
n. P.A.T.	013134777/14 – 21597871 – 90277178 – 91112979 – 91477884 – 92315734 – 92322104 – 92594804 – 92662022 – 92747022 – 92833750 – 92878633 – 95210949 – 95239118 - 95359571 (CODICE DITTA INAIL 13134777 DI RIEPILOGO)
Matricola	5409275020

aziendale INPS	
CCNL applicato	TERZIARIO (CONFCOMM)
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIA CASTELLETTO, N.13 - TORREGLIA (PD)
Telefono	0495211028
Fax	0495212422
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE.AFPETROLI.IT@LEGALMAIL.IT
Ragione Sociale	CHIURLO SRL A SOCIO UNICO (mandante) Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01274390309
Codice Fiscale Impresa	01274390309
Provincia sede registro imprese	UD
Numero iscrizione registro imprese	164676
Codice Ditta INAIL	3936054
n. P.A.T.	45077187/31-6954614/58-6967644/06-45077186/86-26508023/80-26509672/51-26431094/90-26431453/21-6620199/35-92132935/05
Matricola aziendale INPS	8602929565
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIA ADRIATICA 206 - CAMPOFORMIDO (UD)
Telefono	0432096111
Fax	0432096126
PEC Registro Imprese	CHIURLO@PEC-CHIURLO.IT
Ragione Sociale	CRISTOFORETTI (mandante) Società per Azioni
Partita IVA	00829040229
Codice Fiscale Impresa	00829040229
Provincia sede registro imprese	TN
Numero iscrizione registro imprese	00829040229
Codice Ditta INAIL	3639986
n. P.A.T.	25841231 25862065 25862066 8892840
Matricola aziendale INPS	8300707528
CCNL applicato	TERZIARIO (CONFCOMM)
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIA TRENTO 166 - CLES (TN)

Telefono	0461246768
Fax	0461240650
PEC Registro Imprese	PEC1@PEC-CRISTOFORETTI.IT
Offerta sottoscritta da	SERIAU FULVIO, D'AMICO CAMALDA FILIPPO, GROSSI MICHELE

Oggetto (1 di 1) dell'Offerta	
Descrizione	Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento 12 - Lotto 12
Metaprodotto	Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento - Gara
Quantità Richiesta	1
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
VGR1: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 1 - litri da 1.000 a 5.000 per il prodotto petrolifero "Gasolio riscaldamento" relativa all'area "NORD"	38,85
VGR2: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 2 - litri da 5.001 a 10.000 per il prodotto petrolifero "Gasolio riscaldamento" relativa all'area "NORD"	33,85
VGR3: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 3 - litri da 10.001 a 20.000 per il prodotto petrolifero "Gasolio riscaldamento" relativa all'area "NORD"	28,85
VGR4: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 4 - litri da 20.001 a 30.000 per il prodotto petrolifero "Gasolio riscaldamento" relativa all'area "NORD"	23,85
VGR5: variazione offerta, espressa in €/klitro, della fascia di volume di prodotto consegnato i = 5 - oltre 30.000 litri per il prodotto petrolifero "Gasolio riscaldamento" relativa all'area "NORD"	18,85
S1: sconto offerto, espresso in €/klitro	10
Valore economico P - campo non editabile - valorizzato automaticamente dal Sistema	26,25000

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. né le Pubbliche Amministrazioni;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata della Convenzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che sono a carico del fornitore aggiudicatario (solo ove la documentazione di gara preveda espressamente le verifiche ispettive) i costi per le verifiche ispettive che la Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, nella misura indicata negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

ALLEGATO “B” ALLA CONVENZIONE CONDIZIONI GENERALI



ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni o Enti:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a ricorrere alla Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i o gli Enti di cui alla lettera precedente che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- g) **contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- o) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione;
- p) **Sito:** il sito internet www.acquistinretepa.it;
- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità



previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell'emissione dell'ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordinativi sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.



3. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato F alla Convenzione, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, informare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle



medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura *richiesta* entro il termine indicato nell'Ordinativo di Fornitura. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 120/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.

12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.



ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: **(a)** dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti attuativi; **(b)** prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari,



nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi stabiliti nel Disciplinare di Gara. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in



conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.

3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN indicato in Convenzione.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti



attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 12 del presente articolo.
7. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
8. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così



come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" in data 29 dicembre 2020, l'Amministrazione Contraente rientrando nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.

10. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 12, oltre quanto eventualmente previsto all'art. 9 della Convenzione in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
11. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto



indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

15. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
17. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
18. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.
19. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
20. Laddove in relazione al singolo contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.



ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata della Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..



2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Consip S.p.A. potrà per l'applicazione delle penali della Convenzione avvalersi della garanzia prestata a proprio favore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti, potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore delle stesse rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 1, lett. i) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di



utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o, ove previsto, delle Amministrazioni;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti



attuativi, ai sensi dell'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;

- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
- h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Trattamento dei dati personali); 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
- j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- m) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - d) in caso di ritardato inizio della prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. 76/2020
- 3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319



quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia prevista a loro beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio e l'/le Amministrazione/i Contraente/i, avrà/avranno diritto, di escutere la garanzia prestata a suo/loro beneficio. Nel caso sia prevista una garanzia unica detenuta da Consip a beneficio di tutte le Amministrazioni, l'escussione avverrà per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i



di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011: Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministrazioni potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..



5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove siano state indicate nella documentazione di gara.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;



se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

Resta inteso che il Fornitore si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento della Convenzione (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia



pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla Consip S.p.A. e all'Amministrazione contraente interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,



l'oggetto dei lavori, dei servizi o delle forniture affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105, comma 2.

19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'A.N.AC n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 19

BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, le stesse Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dei singoli contratti di fornitura e/o della Convenzione, recuperando



e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato "Informativa sul trattamento dei dati personali" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e **dichiara di aver adempiuto** agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Disciplinare di gara come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs.



- 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 6. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
 7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione, e potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 14, comma 9, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione ed escutere la propria garanzia definitiva.
 8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
 9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i



suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

10. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 22

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto



- 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
 4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
 6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
 7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
 9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
 10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare



il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

11. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ALLEGATO "C" ALLA CONVENZIONE

PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12



SOMMARIO

1. OGGETTO	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
3. OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	3
4. OBBLIGHI DI CONSIP.....	4
5. SANZIONI	4
6. AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE.....	6



PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente aggiornato, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti"*.

Infine il presente patto recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 12 luglio 2019.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il **"Patto di Integrità"**) stabilisce la reciproca e formale obbligazione

– tra

- la Consip S.p.A. a socio unico in qualità di stazione appaltante (di seguito, anche **"Consip"**),
- i soggetti legittimati, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare la convenzione Consip (di seguito, anche le **"Amministrazioni"** o la **"singola Amministrazione contraente"**)
- l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il **"Concorrente"**);
- l'aggiudicatario della procedura di gara (di seguito, anche il **"Fornitore"**) relativa alla stipula della Convenzione per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento di tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla procedura alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.

2. Il Fornitore, la Consip e le Amministrazioni si impegnano a rispettare nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

Allegato "C" alla Convenzione – Patto di integrità



- **per Consip S.p.A.** nella fase di espletamento della procedura di gara della Convenzione;
- **per le Amministrazioni:** nella fase di esecuzione dei contratti di fornitura attuativi della Convenzioni;
- **per l'Operatore Economico,** nella fase di svolgimento della procedura di gara per la stipula per la stipula della Convenzione;
- **per il Fornitore,** nella fase di esecuzione della Convenzione e dei contratti di fornitura;

2. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE

1. Obblighi del Concorrente:

- a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
- b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura rispetto ai soggetti (sia di Consip che delle Amministrazioni) di cui al par. 4 delle Linee Guida Anac sopra richiamate, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- d1) il Concorrente si impegna a far rilasciare all'impresa ausiliaria, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, una dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità;
- e1) il Concorrente si impegna ad inserire nei contratti di avalimento una clausola che prevede l'impegno dell'ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avalimento e il conseguente obbligo per il Concorrente medesimo di sostituire l'impresa ausiliaria nel caso di violazione degli impegni assunti nel medesimo Patto di integrità;
- f1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.;

2. Obblighi del Fornitore:

- a2) Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza durante l'intera fase esecutiva del Contratto rispetto ai soggetti (sia di Consip che delle Amministrazioni) di cui al par. 4 delle Linee Guida Anac sopra richiamate, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;



- b2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati;
 - c2) Il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore.
 - d2) Il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
 - e2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip e alla singola Amministrazione contraente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/-della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati;
 - f2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi, con conseguente comunicazione a Consip dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
 - g2) il Fornitore si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione contraente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti i Contratti di Fornitura e i singoli Appalti Specifici affidati;
 - h2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima.
3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati nei confronti di Consip al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione, comunque accertata da Consip e/o dalle Amministrazioni di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità può comportare l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLE AMMINISTRAZIONI

1. Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip e le Amministrazioni si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella



procedura di affidamento e nell'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

ART. 5 SANZIONI

1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalle Amministrazioni, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
 - a. se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione della Convenzione, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 50/2016, ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla lex specialis di gara;
 - b. se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula della Convenzione, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
 - c. se la violazione è accertata nella fase di esecuzione:

rispetto alla Convenzione: risoluzione ex art. 1456 c.c. della Convenzione, nonché incameramento della garanzia definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti di Consip in forza della Convenzione. La risoluzione può essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione della Convenzione Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione della Convenzione prevista nel presente Patto di Integrità può costituire condizione risolutiva del singolo contratto di Fornitura oppure del singolo Appalto Specifico;

rispetto ai Contratti di fornitura attuativi: risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto di Fornitura, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti della singola Amministrazione contraente nell'ambito del Contratto di Fornitura. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.



“pubblici amministratori” che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. Nei casi sopra indicati sub i) e ii) l’Amministrazione eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

La risoluzione del singolo Contratto di Fornitura comporterà altresì l’escussione della garanzia definitiva per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto di Fornitura risolto e il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

In caso di intervenuta risoluzione del Contratto di Fornitura su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest’ultima è tenuta a darne tempestiva notizia a Consip, motivandone le ragioni; Consip, a sua volta, ha la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., alla risoluzione di diritto della Convenzione. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto di Fornitura Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016;

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nella Convenzione.